



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato n. 176 Serie 3
Il 2 APR. 2026, euro

STATUTO "ASSOCIAZIONE CULTURALE BELLO VERAMENTE - ENTE DEL TERZO SETTORE E.T.S."

Art. 1 - È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore o C.T.S.), l'associazione denominata "Associazione Culturale Bello Veramente" (d'ora in avanti l'Associazione). La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Culturale Bello Veramente Ente del Terzo Settore", in sigla "Associazione Culturale Bello Veramente ETS" e da tale momento dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria, sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pistoia, via Pietro Bozzi 14, 51100. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - L'Associazione è un ente del Terzo settore ai sensi del C.T.S e sarà regolata dal presente statuto, dalle norme del Codice del Terzo Settore e successive sue modifiche e/o integrazioni, nonché dal Codice Civile.

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statuarie e di quelle ad esse direttamente connesse, in ossequio alle finalità sociali, culturali e di solidarietà sociale perseguite.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 5 - L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, musicali e/o cinematografiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni cinematografiche e/o documentari, concerti ed eventi musicali, spettacoli dal vivo;

- organizzare mostre artistiche e promuovere attività sociali negli ambiti culturali summenzionati;
- ampliare e promuovere la conoscenza della cultura culinaria, artistica, musicale, letteraria e sportiva in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali in tutti gli ambiti sopra menzionati.

L'Associazione esercita e organizza le predette attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali.

Art. 6 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione, inoltre, può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive integrazioni, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107 e successive modificazioni e integrazioni. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione. Le attività diverse sono in ogni caso svolte nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e non prevalgono sulle attività di interesse generale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle generali è documentato nel bilancio ai sensi del C.T.S.. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del C.T.S. e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di realizzare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ASSOCIATI

Art. 7 - All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire

alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono associati tutti coloro che, previa accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, avranno versato la quota annua, stabilita nello statuto o, successivamente, da delibera del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario della quota associativa. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8 - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti gli associati, regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da chi ne ha la rappresentanza genitoriale fino al compimento del 18esimo anno di età. I soci hanno diritto a partecipare alle attività associative e, se maggiorenni, a candidarsi per le cariche sociali.

Art. 9 - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta semplice - contenente i dati anagrafici e/o identificativi della persona fisica o giuridica - da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, nella persona del Segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione. I soci hanno diritto a partecipare alle attività associative, a candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, a essere informati sulle attività dell'associazione e a controllarne l'andamento, a concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività, a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed ad esaminare i libri associativi. Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione o per morte.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali

all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore, nonché beni mobili ed immobili, funzionali al perseguimento delle finalità statuarie. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 11 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Una volta predisposto il bilancio, a cura del Consiglio direttivo, questo è sottoposto e approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ricorrano le condizioni previste per legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa a norma del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 - Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna.

LIBRI

Art. 13 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: Libro degli associati, Registro dei volontari, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, composto al suo interno da: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove vengano nominati più di tre consiglieri, il Tesoriere;
- l'organo di controllo, solo ove istituito dall'Assemblea o se obbligatorio per legge;
- il revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge o per libera determinazione assembleare.

Art. 15 - L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. Ogni associato ha diritto di voto.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, anche in caso di dimissioni del consigliere prima della scadenza del mandato;

- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approva il bilancio d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) decide su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento per cui sia chiamata a decidere;
- j) fissa le linee generali del programma di attività dell'associazione;

L'assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La comunicazione della convocazione, da inviarsi almeno 20 giorni prima della stessa, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax o messagistica web) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato

C
N

raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Google Meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Consiglio Direttivo accertare l'identità degli intervenuti e verificare la legittimazione alla votazione.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di 7 consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i soci. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili e rimangono in carica per 4 anni. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. L'assemblea provvede alla nomina dei consiglieri scegliendoli fra gli associati o fra le persone indicate dalle persone giuridiche associate. In caso di dimissioni, la sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'assemblea ordinaria oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborsi documentati.

Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e, se vengono nominati più di tre consiglieri, un Tesoriere;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio o il rendiconto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- h) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

- j) esercita ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 2 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti almeno 3 consiglieri. È convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, vengono conservati agli atti. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza). Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno 3 dei consiglieri ed è necessario il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio direttivo, all'unanimità, o il Presidente, individualmente, possono delegare, con provvedimento scritto e vidimato dal Segretario, ad altro consigliere i poteri di straordinaria amministrazione, naturalmente spettanti al Presidente, per il compimento di specifiche e singole operazioni da compiersi nell'interesse e per conto dell'Associazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 17 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale di qualunque atto e contratto. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea ove ne avverta la necessità; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, dovendo in ogni caso informare il Consiglio direttivo circa il suo operato quanto prima e comunque nella prima occasione utile. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, conferire procura speciale ad altri membri del Consiglio direttivo per lo svolgimento di attività necessarie al perseguimento degli scopi statuari. Egli detiene il potere di gestione economico-patrimoniale dell'Associazione, in tutti i rapporti costituiti o costituendi, fermo restando l'onere di informare il Consiglio direttivo sulle operazioni effettuate nella prima convocazione utile. Il Presidente verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, delega ad altro membro del Consiglio direttivo il potere di operare sui conti correnti dell'Associazione. Il Consiglio direttivo decade per:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsiasi causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, cura la conservazione della relativa documentazione e tiene i registri contabili. Cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico, il cui componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al codice del Terzo settore. L'organo di controllo monocratico durerà in carica 4 anni ed è rieleggibile. Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, e se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile, sempre che ricorrano i requisiti di legge, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti. Il revisore legale resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20 - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, è di competenza esclusiva del foro di Pistoia.

Art. 21 - In caso di scioglimento, ove deliberato dall'assemblea straordinaria a norma dell'art. 15 del presente statuto, nonché in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e

salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano integralmente le norme del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e/o integrazioni, ed in quanto compatibili con le prime, le norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 23 - Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsto nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto. Rimane impregiudicato l'atto costitutivo dell'Associazione.

31 marzo 2026, Pistoia

Il Presidente, Giulio Peruzzi (CF: PRZGLI98A05D612Y)

Il Vicepresidente, Edoardo Ulivagnoli (CF: LVGDRD95L31G9990)

Il Segretario, Lorenzo Gori (CF: GROLNZ99A01G713F)